

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

IPOTESI DI ACCORDO

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale non dirigenziale dell'Agencia Industrie Difesa in attuazione del CCNL - Comparto Ministeri 2006-2009

CAPO I **NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE** **DEL PERSONALE CIVILE**

Si recepisce l'art.1 e il relativo allegato "A" del Contratto Integrativo sottoscritto in data 28 e 29 aprile 2010 "CCNI del personale non dirigenziale del Ministero della Difesa in attuazione del CCNL - Comparto Ministeri 2006-2009" dall'Amministrazione Difesa e dalle OO.SS nazionali rappresentative.

CAPO II **SVILUPPI ECONOMICI** **ALL'INTERNO DELLE AREE**

Articolo 1

(Sviluppi economici all'interno del sistema di classificazione)

1. In relazione al sistema di classificazione previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio 2006/2009, sottoscritto il 14 settembre 2007, le progressioni dei dipendenti all'interno delle aree si configurano come sviluppi economici correlati al diverso grado di abilità professionale.
2. I passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente superiore avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio per tutti i lavoratori selezionati in base ai criteri contenuti nel presente accordo.
3. Con separati accordi, a cadenza annuale, si procede ad individuare le risorse del FUA da destinare agli sviluppi economici del personale utilmente collocato in graduatoria.

Articolo 2

(Avvio della procedura)

1. Nell'ambito degli accordi di cui al precedente art.1, comma 3 sono altresì determinati i contingenti di personale cui attribuire la fascia retributiva immediatamente superiore.

2. Successivamente l'Agenzia comunica con procedura interna a tutto il personale le fasce economiche che possono essere attribuite con decorrenza 1° gennaio dell'anno di competenza.
3. L'Agenzia renderà noto a tutto il personale l'avvio delle procedure mediante affissione all'albo di stabilimento/arsenale e anche mediante pubblicazione sul sito internet www.agenziaindustriedifesa.it.

Articolo 3

(Partecipazione alla procedura)

1. Possono partecipare alle procedure per l'attribuzione della fascia economica superiore tutti i dipendenti civili in servizio presso Agenzia Industrie Difesa al momento dell'indizione della procedura e che alla data del 1° gennaio dell'anno di decorrenza degli sviluppi economici abbiano anzianità almeno biennale nella fascia retributiva di appartenenza, anche se in posizione di comando o di fuori ruolo o distacco presso altra pubblica amministrazione.
2. Non possono altresì partecipare alle procedure i dipendenti che:
 - . non siano dipendenti a tempo indeterminato dell'Agenzia, ancorché vi prestino servizio a titolo di comando o di fuori ruolo;
 - . si trovino in stato di sospensione cautelare, sia obbligatoria che facoltativa, dal servizio;
 - . abbiano avuto negli ultimi due anni provvedimenti disciplinari con esclusione del rimprovero verbale e/o scritto e della multa, ovvero i dipendenti che, nel corso della loro attività presso questa Agenzia o altra Pubblica Amministrazione, siano stati comunque interessati da procedimenti di sospensione cautelare dal servizio in relazione ad un procedimento penale che non si sia ancora concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

Articolo 4

(Presentazione delle domande)

1. Nel termine stabilito dal bando di Agenzia, i dipendenti interessati inoltrano la domanda per l'attribuzione della fascia economica superiore a quella posseduta.
2. Le domande devono essere presentate a mano all'ufficio del personale di stabilimento/arsenale dove il dipendente presta servizio. Il personale in posizione di comando o di fuori ruolo o distacco, così come il personale in stato di accertato impedimento, può spedire la domanda a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento allo stabilimento/arsenale presso il quale è in forza. La data di presentazione delle domande è stabilita dal protocollo apposto dall'ufficio del personale ricevente. In ogni caso, le domande dovranno pervenire entro la data di scadenza indicata nel bando. L'Agenzia non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Agenzia stessa. Le domande presentate all'ufficio di appartenenza dopo la

scadenza del termine indicato nel bando saranno dichiarate irricevibili e comporteranno l'esclusione del candidato.

3. Il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi è attestato direttamente da ciascun dipendente con dichiarazione sostitutiva di certificazione/notorietà compiuta nei modi di legge. L'Agenzia effettuerà, quindi, idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Qualora detti controlli dovessero accertare la falsità delle predette dichiarazioni, il candidato verrà con apposito provvedimento escluso dalla selezione, fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 445/2000. Non saranno valutati documenti o situazioni dei dipendenti che non siano stati espressamente dichiarati.

Articolo 5 (Attribuzione dei punteggi)

1. Al fine della predisposizione della graduatoria di merito per ciascuna fascia retributiva nell'ambito delle rispettive aree e dei rispettivi settori, si tiene conto dell'esperienza professionale maturata, dei titoli di studio, culturali e professionali, della formazione certificata e pertinente effettuata nell'ultimo quinquennio quando garantita a tutto il personale dipendente ai sensi dell'art.18 del Contratto Collettivo nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio 2006/2009.
2. L'esperienza professionale e i titoli di studio, culturali e professionali e la formazione vengono valutati in base ai criteri appresso indicati con l'attribuzione, per ciascuna delle tre categorie, di un massimo di 50 punti secondo le schede (allegati "B", "C" e "D") che costituiscono parte integrante del presente accordo.
3. Con riferimento alla valutazione degli anni di servizio svolto nei ruoli civili dell'Agenzia e dell'A.D., ai fini dell'attribuzione di ciascun punteggio si sommano, preliminarmente, tutti i periodi di servizio della medesima tipologia. All'esito i periodi pari o superiori a sei mesi sono equiparati ad un anno. I periodi inferiori a sei mesi non sono conteggiati. Ai fini del calcolo del servizio si deve sempre tener conto della decorrenza economica. Per quel che attiene la formazione sono sempre valutabili i corsi ai quali il dipendente abbia partecipato su disposizione dell'Agenzia e dell'A.D.. Ove il corso non sia stato effettuato su disposizione dell'Agenzia o dell'A.D. è valutabile se pertinente alle funzioni svolte o da svolgere (a puro titolo di esempio un eventuale corso di giardinaggio non potrà essere fatto valere per le progressioni in ambito amministrativo mentre avrà valenza nella progressione riguardante l'assistente ai servizi di supporto). Devono ritenersi pertinenti a prescindere dalle funzioni svolte o da svolgere i corsi (sempre con esame finale superato) di informatica, in materia di prevenzione e protezione e antinfortunistica nonché di lingua straniera di stati appartenenti all'UE (con esclusione delle progressioni riguardanti i profili di assistente linguistico, funzionario linguistico e funzionario interprete - traduttore). In entrambi i casi (ovvero corsi a cui il dipendente abbia partecipato su disposizione dell'Agenzia o su sua privata iniziativa) sono oggetto di valutazione i soli corsi con esame finale superati dal dipendente.

Non si terrà in nessun caso conto dei corsi che hanno già concorso alla formazione del punteggio in precedenti procedure di riqualificazione professionale, ovvero dei corsi di formazione valutati ai fini della ammissione ai precedenti corsi di riqualificazione nonché dei percorsi formativi per il passaggio all'interno delle aree, conclusisi con l'inquadramento del dipendente nella fascia economica immediatamente superiore a quella di provenienza.

4. Il punteggio complessivamente ottenuto per effetto della valutazione dell'esperienza professionale, dei titoli di studio, culturali e professionali e della formazione sarà ridotto dei punteggi sottonotati in relazione alle sanzioni disciplinari irrogate nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione:
 - . 1 punto per ciascuna sanzione disciplinare del rimprovero verbale;
 - . 2 punti per ciascun rimprovero scritto;
 - . 4 punti per ogni multa.

Articolo 6

(Formazione pubblicità e vigenza della graduatoria)

1. Nell'ambito di ciascuna procedura il Direttore Generale dell'Agenzia nomina e stabilisce una o più Commissioni, che provvederanno agli adempimenti connessi alla formazione delle graduatorie di merito.
2. Le Commissioni formano, sulla base dei punteggi individuati nell'articolo precedente, distinte graduatorie per ogni fascia retributiva nell'ambito delle rispettive aree e dei rispettivi settori.
3. A parità di punteggi attribuiti viene data la precedenza al dipendente con maggiore anzianità effettiva di servizio nella fascia retributiva attualmente rivestita (o comunque diversamente denominata nei precedenti ordinamenti); in caso di ulteriore parità avrà la precedenza il candidato con maggiore anzianità di servizio presso l'Agenzia, in caso di persistente parità, il più anziano di età.
4. Le graduatorie per l'attribuzione della fascia economica superiore sono pubblicate mediante affissione all'albo di stabilimento/arsenale previa informazione alle Organizzazioni Sindacali rappresentative.
5. L'efficacia di ciascuna graduatoria cessa con l'attribuzione delle fasce economiche.

Articolo 7

(Durata)

La presente procedura avrà validità per gli anni 2010 e 2011. Tuttavia, avendo **carattere** sperimentale, la parti si impegnano alla verifica della stessa entro il 2011.